

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**17.446 n Iv. Pa. Gruppo V. Introduzione del referendum finanziario**

**18.417 n Iv. Pa. Bäümle. Introduzione di un referendum finanziario facoltativo a livello federale**

---

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 17 agosto 2018

---

Riunitasi il 28 giugno 2018, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha esaminato le iniziative parlamentari presentate rispettivamente il 6 giugno 2017 dal Gruppo dell'Unione democratica di centro e il 16 marzo 2018 dal consigliere nazionale Martin Bäümle (GL, ZH).

Gli autori delle iniziative chiedono che i decreti federali concernenti determinati crediti d'impegno e limiti di spesa sottostiano al referendum facoltativo.

### **Proposta della Commissione**

La Commissione propone con 13 voti contro 11 di non dare seguito alle iniziative.

Una minoranza (Buffat, Addor, Brand, Burgherr, Campell, Flach, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone di darvi seguito.

Relatori: Meyer Mattea (ted.), Romano (it.)

In nome della Commissione:  
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



## 1 Testo e motivazione

### 1.1 Testo

[17.446]

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa.

La Costituzione federale è completata come segue:

Sottostanno al referendum facoltativo i decreti federali concernenti i crediti d'impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche o nuove spese ricorrenti superiori a un importo da stabilire. Occorre esaminare la possibilità di eventualmente sottoporre al referendum facoltativo anche determinati crediti a preventivo e garanzie superiori a un importo da stabilire.

[18.417]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa.

La legge sul Parlamento (RS 171.10) e la legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) devono essere modificate come segue:

Il referendum facoltativo deve essere esteso ai decreti federali concernenti i crediti d'impegno e i limiti di spesa.

1. Per spese uniche (incluse le decisioni di principio e programmatiche di cui all'art. 28 LParl) è previsto il referendum facoltativo a partire da un importo di 500 milioni di franchi svizzeri.
2. Per nuove spese ricorrenti per uno scopo preciso è previsto il referendum facoltativo a partire da un importo di 100 milioni di franchi svizzeri

### 1.2 Motivazione

[17.446]

L'introduzione di un referendum finanziario facoltativo consentirà agli aventi diritto di voto di esprimersi sui progetti di politica finanziaria di grande portata. In Svizzera la democrazia diretta esercita un influsso consolidato sulla gestione delle finanze. Le tasse e le spese sono più basse laddove la popolazione può partecipare direttamente al processo decisionale. L'esatto importo delle spese uniche o delle nuove spese ricorrenti deve essere ponderato accuratamente.

[18.417]

Da più parti proviene periodicamente la richiesta che sia il popolo a legittimare le spese più ingenti della Confederazione. Attualmente si parla per esempio dell'acquisizione di una nuova flotta di jet da combattimento e del contributo alla coesione a favore dell'Unione europea. Un referendum finanziario facoltativo rafforzerebbe la democrazia e quindi la legittimità di spese tanto ingenti, come dimostrano le esperienze fatte da Cantoni e Comuni.

È opportuno creare un disciplinamento generale che non dipenda dall'atteggiamento politico nei confronti dei singoli oggetti in discussione. Un referendum facoltativo sulle spese nuove e/o uniche che superano un certo importo è la risposta giusta poiché tende a far contrarre la spesa senza che la Confederazione corra il rischio di non essere più in grado di funzionare a causa di un referendum, come succederebbe ad esempio nel caso di un referendum contro l'intero bilancio federale. In questo modo il Parlamento mantiene, come è giusto che sia, la competenza in materia di bilancio.



## 2 Considerazioni della Commissione

La Commissione delle istituzioni politiche (CIP) si è già occupata a più riprese dell'opportunità di introdurre un referendum finanziario a livello federale. Nel 2007, attuando un'iniziativa parlamentare (03.401 Iv. Pa. Gruppo V. Introduzione di un referendum finanziario), ha posto in consultazione un progetto inteso a modificare di conseguenza la legge sul Parlamento e la legge sulle finanze della Confederazione. Considerati i numerosi pareri critici pervenuti, la Commissione si è espressa contro il progetto e ha proposto al proprio Consiglio di togliere dal ruolo l'iniziativa (FF 2007 7565 segg.). Il 20 marzo 2008 il Consiglio nazionale si è allineato a questa decisione con 123 voti contro 60 (Boll. Uff. 2008 N 457). Anche un'altra iniziativa del Gruppo UDC non ha avuto esito: il 3 dicembre 2013 il Consiglio nazionale, su proposta della sua CIP, si è espresso nuovamente contro l'introduzione di un referendum finanziario con 115 voti contro 71 e 3 astensioni (Boll. Uff. 2013 N 1976).

La Commissione constata che dal 2013 la situazione non è cambiata e che l'introduzione di un referendum finanziario ripresenterebbe gli stessi problemi, in quanto sul piano federale il processo decisionale è determinato in larga misura a livello di legge. Spesso si decide già in ambito legislativo in che misura la Confederazione debba impegnarsi finanziariamente a favore di una determinata spesa. Se ora le spese, decise sulla base di una legge, venissero sottoposte anche a un referendum, quest'ultimo potrebbe essere indetto due volte contro le stesse uscite, il che equivarrebbe a un'eccessiva regolamentazione del processo politico. L'impossibilità di effettuare spese già approvate per via democratica sarebbe fonte di incertezze e bloccherebbe i processi democratici. Occorre inoltre rilevare che i Cantoni, oltre al referendum finanziario, conoscono anche l'iniziativa legislativa: in questo modo gli strumenti della democrazia diretta con effetto frenante e quelli con effetto innovativo si equilibrano.

Gli strumenti della democrazia diretta rappresentano inoltre un valore intrinseco e non dovrebbero essere introdotti per raggiungere un determinato scopo, ad esempio per disciplinare le uscite. Con il freno alle spese e il freno all'indebitamento la Confederazione dispone già di strumenti atti a controllare le spese.

La vasta pratica del Tribunale federale relativa all'applicazione del referendum finanziario nei Cantoni e nei Comuni dimostra infine che non è sempre possibile determinare con precisione se un decreto finanziario debba essere sottoposto a referendum oppure no. Dato che a livello federale, in casi simili, non esiste la possibilità di interporre ricorso, l'applicazione degli strumenti della democrazia diretta deve essere disciplinata il più chiaramente possibile, in particolare a questo livello.

Secondo la minoranza, esempi attuali – come l'organizzazione dei giochi olimpici o l'acquisto di aerei da combattimento – evidenziano il bisogno crescente della popolazione di partecipare alle decisioni. Spese importanti vengono effettuate non soltanto a livello cantonale, ma anche federale. A suo parere nei Cantoni il referendum finanziario si è dimostrato valido come strumento che consente agli elettori di far sentire la propria voce. È ovvio che il referendum finanziario esercita un effetto bloccante, ma talvolta gli elettori, in quanto contribuenti, vorrebbero disporre di uno strumento che gli consenta di impedire spese eccessive.